



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : protocollo@comune.torriinsabina.ri.it

AREA AMMINISTRSTIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 77 del 09.05.2025

OGGETTO : POLIZZE ASSICURATIVE - SERVIZIO BROKER ASSICURATIVO.

PERIODO 2025

CIG B0FF448641

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 09.05.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Simone MARCHEGIANI)
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art.3 co. 2 del D.Lgs n. 39/93 .

EMESSI MANDATI : n.del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la deliberazione di C.C. n. 27 del 11.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 11.12.2024 con la quale è stato approvato PEG anno 2025 ed assegnazione delle risorse ai responsabili;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 18/12/24 prot. n. 5525 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

VISTA E RICHIAMATA la delibera di G.C.n.7 del 16/01/2018 con la quale veniva conferito apposito incarico alla ditta STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER s.r.l. con sede legale in Parma, successivamente, a seguito fusione per incorporazione alla società INSER s.p.a. con sede legale in TRENTO - via Adriano Olivetti n.36 – codice fiscale 01628540229 giusta delibera di G.C.n.15 DEL 19/02/2019 il servizio di brokeraggio assicurativo alle condizioni e patti indicate nel disciplinare fino al 16/02/2021;

VISTA la propria determinazione n. 15 del 09.02.2021 con la quale è stato rinnovato il suddetto servizio per il periodo 16.02.2021 – 15.02.2024

VISTA la propria determinazione n. 26 del 30.01.2024 con la quale veniva rinnovato l'incarico di brokeraggio per la durata di cinque anni;

DATO ATTO che sono in prossima scadenza le polizze di questo ente sia patrimoniali che assicurative dei mezzi;

- Che occorre provvedere in merito all'affidamento del servizio di brokeraggio al fine di assicurare a questo Ente una rivisitazione del pacchetto assicurativo a favore di questo Ente, in un mercato in continua evoluzione;

RITENUTO di continuare ad avvalersi della collaborazione di un broker di assicurazioni per i seguenti motivi:

- la gestione delle polizze assicurative dell'Ente è un'attività che richiede una particolare specializzazione e competenza professionale, non presente in questo Ente;
- la collaborazione di un broker consente di realizzare economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti;
- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative sia dal punto di vista funzionale, sia economico, di assistere il Comune nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi e di costruirsi unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.Lgs 7.9.2005, n. 209 in base al quale l'attività d'intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi... o ... prestare

assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione ... dei contratti stipulati”;

CONSIDERATO che il broker è un professionista esperto nel ramo assicurativo, cui si rivolge chi sia interessato a stipulare contratti di assicurazione alle migliori condizioni, per casi particolarmente complessi; questi è un mediatore, ma non solo, perché deve assicurare al cliente le migliori condizioni possibili, assisterlo nello svolgimento del rapporto e, quindi, è un professionista che svolge una particolare attività qualificata e fiduciaria, a contenuto chiaramente intellettuale, che presuppone un'esperienza ed un patrimonio culturale tecnico di sicura specializzazione, cui legittimamente la P.A. ricorre (Cass. Civ. III[^], n. 2416/7.2.2005);

RITENUTO che esso sia configurabile come contratto d'opera professionale, inerente ad un servizio assicurativo in senso ampio;

RITENUTO pertanto che sarebbe del tutto semplicistico qualificare il “broker” quale un servizio assicurativo al pari dell'attività di “agenzia”, che è tipicamente commerciale ed a servizio dell'assicurazione;

CONSIDERATO inoltre che pur essendo l'attività del broker “attività a titolo oneroso”, essendo esercitata “professionalmente”, la corresponsione della provvigione non fa carico all'Ente bensì all'agente di assicurazione; lo stesso giudice contabile ha evidenziato che l'entità della provvigione riconosciuta dalle compagnie di assicurazione ai broker, viene compensata dal mancato versamento “pro quota” della provvigione all'agente assicurativo, senza che vi sia un riversamento sui premi (Corte dei Conti, Lombardia, n. 1536/15.12.2004);

RITENUTA realistica la tesi della “non onerosità per l'amministrazione”, perché il “broker”, eliminando la necessità dell'azione dell'agente, subentra automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, viene remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della gara, senza ulteriore caricamento sui premi;

RITENUTO dover procedere alla loro liquidazione per l'anno 2025;

RICHIAMATO il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 267/2000 e success. modif. ed integr.;

VISTO il bilancio di previsione 2025;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di liquidare, alla ditta **INSER S.P.A.** con sede in Poggio Mirteto –02047 - Piazza Martiri della Libertà, 21, broker per la gestione delle polizze assicurative del Comune di Torri in Sabina, le seguenti polizze assicurative per l'anno 2024 ed in particolare per:
 - RCTO – durata quinquennale (31/3/2024 – 31/03/2029);
 - RC Patrimoniale – durata quinquennale (31/3/2024 – 31/03/2029)
 - Libro matricola RCA-CVT-Infortuni conducenti per i seguenti mezzi – durata quinquennale (31/03/2024 – 31/03/2029);

Piaggio Porter Maxxi Ecopower	DX594FH
Piaggio Porter	DT960YX
Fiat Panda 1.2 POP	GA025NT
Fiat Punto 1.2 5P	BZ718SW
MB 416	DA002EM
MB 906	DJ128TK
New Holland LE	BT699G
Terna	RI AA327

2. Di imputare la somma di € 1.880,01 al P.E.G. 12 imp. 410/24 per la polizza R.C. Patrimoniale.

3. Di imputare la somma di € 8.221,46 per le polizze R.C.A. come segue:

- Quanto ad € 3.239,99 al P.E.G. 12 imp. 514/2025
- Quanto ad € 500,00 al P.E.G. 84 imp. 515/2025
- Quanto ad € 1.000,00 al P.E.G. 161 imp. 516/2025
- Quanto ad € 1.000,00 al P.E.G. 53 imp. 517/2025
- Quanto ad € 1.000,00 al P.E.G. 126 imp. 518/2025
- Quanto ad € 1.481,47 al P.E.G. 102 imp. 513/2025
-
-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Simone MARCHEGIANI

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art.3 co. 2 del D.Lgs n. 39/93 .